

Modifiche all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 – Disposizione normativa per l'esenzione degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato dagli accertamenti concorsuali.

Art. ...

(Disposizione normativa per l'esenzione degli interni dagli accertamenti concorsuali)

“1. L'articolo 24, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«24 – 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.

“«2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati”.

Relazione illustrativa e tecnica.

La disposizione in esame mira ad adeguare all'evoluzione del quadro normativo di riferimento l'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, la cui formulazione, mai modificata dalla sua entrata in vigore, si rivela oramai inattuale e meritevole di aggiornamento.

In particolare, il **comma 1** della disposizione sostituisce il citato articolo 24, che, nella sua versione originaria, esonera i candidati già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, i quali partecipino a concorsi interni o pubblici per l'accesso ai ruoli superiori, soltanto dalla ripetizione degli accertamenti medici e psico-attitudinali, senza contemplare alcuna esenzione per gli accertamenti dell'efficienza fisica, non ancora introdotti al tempo dell'entrata in vigore della disposizione (1989) ma oramai da tempo parte integrante delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e, soprattutto, senza includere nel suo ambito applicativo gli allievi dei corsi di formazione per l'ingresso nei predetti ruoli.

Sotto tale ultimo, specifico profilo, si osserva che proprio nei riguardi degli allievi la *ratio* della disposizione si mostra addirittura rafforzata. Questi ultimi, infatti, hanno sostenuto, con esito favorevole, i menzionati accertamenti in un momento più recente rispetto ai candidati già appartenenti ai ruoli, sicché nei confronti degli allievi dei corsi si presenta ancor più fondata, sul piano razionale, l'esigenza sottesa al citato articolo 24, ossia quella di conferire maggiore speditezza all'azione amministrativa evitando la ripetizione di accertamenti già esperiti.

La proposta normativa in questione, dunque, ampliando l'ambito della predetta esenzione fino a ricomprendere sul piano oggettivo gli accertamenti dell'efficienza fisica e, sul piano soggettivo, gli allievi dei corsi di formazione, non si limita ad aggiornare il citato articolo 24 all'odierna disciplina delle menzionate procedure concorsuali, ma lo rende, altresì, maggiormente conforme alla sua *ratio*. Quest'ultima, infatti, risponde, come sopra detto, ad esigenze di speditezza e celerità dell'azione amministrativa, poiché l'articolo 24 mira, nelle procedure selettive pubbliche e interne finalizzate all'accesso ai ruoli superiori, a evitare la ripetizione nei confronti dei candidati già appartenenti all'Amministrazione di accertamenti già effettuati ai fini dell'ingresso nei ruoli.

Pertanto, la novella normativa in esame, consentendo di evitare anche la sottoposizione agli accertamenti dell'efficienza fisica, e, soprattutto, di evitarla nei confronti dei candidati che li hanno più recentemente sostenuti (ovvero gli allievi dei corsi di formazione), rafforza lo spirito della norma originaria.

Il comma 2 del menzionato articolo 24, come riformulato, fa salva la sottoposizione, in ogni caso, agli accertamenti attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, nonché per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali (come, del resto, già previsto nella versione originaria dell'articolo 24, comma 2).

La disposizione di cui al **comma 2** chiarisce l'ambito applicativo del comma 1 sul profilo delle procedure concorsuali, stabilendo che il nuovo articolo 24 della legge n. 53 del 1989 trova applicazione non solo ai concorsi da indire per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ma anche a quelli già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati, secondo una formulazione già utilizzata in altre recenti disposizioni di legge modificative delle modalità di svolgimento delle fasi concorsuali (art. 2-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198).

La disposizione proposta presenta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.